COMUNE DI SESTU

Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 16 del 12.04.2011

COPIA

Oggetto: Preavviso di fattura di avv. Piero Franceschi per causa T.A.R. n. 1442/1999 - Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, 1°, lett. e), D.lgs. 267/2000.

L'anno duemilaundici il giorno dodici del mese di aprile, nella sede comunale, alle ore 19:10, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

PILI ALDO	P	MELONI PIER PAOLO	P
ANGIONI GIANCARLO	P	MURA ANTONIO	P
ANGIONI CARLO	P	MURA MICHELA	P
BULLITA MASSIMILIANO	P	PINTUS CARLO	P
CARA ABRAHAMO	P	PERRA IGNAZIO	P
CAU PAOLO	A	PISU FABIO	P
COSSA ALESSANDRO	P	PODDA GIOV. FRANCESCA	P
FARRIS ONOFRIO OTTAVIO	A	SECCI MARIA PAOLA	P
FARRIS ELIO	P	SERRA FRANCESCO	P
LEDDA VALENTINA	P	ZANDA ELISEO	P
LOI NATALINO	P		

Totale Presenti: 19 Totali Assenti: 2

Il Presidente ANGIONI GIANCARLO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Generale BASOLU GIOVANNI MARIO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, notificato al Comune di Sestu in data 18 ottobre 1999, promosso da Supermercati Gieffe Tre Srl, per ottenere l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento di rigetto della domanda di autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita in Sestu, Via Cagliari 156, di cui alla nota protocollo numero 19373 del 16/06/1999, a firma del Responsabile Servizi Amministrativi del Comune di Sestu, nonché l'annullamento di tutti gli atti ulteriori e presupposti, e la condanna dell'amministrazione alla rifusione delle spese di giudizio;

Precisato che il provvedimento impugnato è stato motivato sulla oggettiva impossibilità, per l'Ufficio competente, di procedere all'istruttoria della istanza ed al successivo rilascio dell'autorizzazione richiesta dalla Società con nota protocollo numero 16637 del 03/09/1999, poichè la Regione Autonoma della Sardegna non aveva ancora provveduto ad emanare le disposizioni richieste dall'articolo 8 del D.l.gs. 114/1998, necessarie affinché, a loro volta, i Comuni potessero adottare i criteri specifici sottostanti il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura delle medie strutture di vendita;

Richiamata la deliberazione del Commissario Prefettizio numero 92 del 26 ottobre 1999, con la quale è stato conferito incarico all'avvocato Piero Franceschi, del foro di Oristano, per la rappresentanza in giudizio dell'Ente nel ricorso amministrativo sopra indicato, iscritto al numero di Registro Generale n. 3754/1999;

Dato atto che, in accoglimento della istanza di regolamento di competenza presentato dall'avvocato Franceschi, il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha rimesso la causa alla competenza dell'Autorità Amministrativa Giudiziaria della Sardegna dove la stessa veniva iscritta al Registro Generale al n. 1442/1999;

Visto l'atto di determinazione numero 810 del 2 novembre 1999, con il quale è stato assunto in Bilancio l'impegno di spesa di Lire 4.000.000 a favore dell'avvocato Franceschi per le prime difese del Comune nella controversia di cui trattasi; somma liquidata al professionista, nell'anno 1999, a seguito di trasmissione di fattura in acconto spese e competenze n. 135/1999;

Vista la Sentenza numero 702 del 6 novembre 2001, con la quale si è concluso il giudizio amministrativo e con cui il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna ha respinto il ricorso della Supermercati Gieffe Tre Srl in ragione della circostanza che l'Ente comunale non avrebbe potuto in ogni caso procedere all'istruttoria della istanza di autorizzazione del 3/08/1999 né tanto meno pronunciarsi in senso autorizzatorio sulla stessa, a causa della mancata emanazione, da parte della Regione Autonoma della Sardegna, dei criteri regionali (adottati dalla Giunta Regionale solo in data 29 dicembre 2000), e, sulla base di questi, in ragione dell'assenza dei corrispondenti criteri comunali;

Dato atto che la Sentenza di cui sopra ha compensato integralmente fra le parti le spese di giudizio, che controparte non proponeva appello nanti il Consiglio di Stato, ragione per cui l'attività professionale dell'avvocato Piero Franceschi può dirsi terminata;

Riscontrata la nota del 5/11/2009, protocollo 26605 del 12 novembre 2009, con la quale l'avvocato Franceschi ha trasmesso preavviso di fattura avente ad oggetto il saldo di competenze e spese relative al ricorso amministrativo in oggetto, per un importo di euro 11.307,50, al lordo di IVA, ritenuta d'acconto, e altri accessori di Legge;

Vista la nota del 14/07/2010, protocollo numero 16052 del 15/07/2010, avente ad oggetto la trasmissione di un nuovo preavviso di fattura, con correzione della Cassa Forense che, a far data dal 01/01/2010, è stata elevata al 4%, per un importo complessivo di euro 11.527,80;

Verificato che sul Capitolo 500, residui del 1999 (anno della assunzione del primo impegno di spesa a favore del legale), non risulta più alcun impegno di spesa al quale potersi riferire per effettuare il pagamento richiesto dall'avvocato Franceschi;

Considerato che la causa è terminata con la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna del 06/11/2001, ragione per cui, alla data della trasmissione del primo preavviso di fattura del 05/11/2009, il credito professionale dell'avvocato Franceschi non era ancora prescritto;

Preso atto che l'esito vittorioso del Comune di Sestu nella causa in oggetto ha costuito un'utilità per l'Ente stesso ed è strettamente connesso all'attività professionale svolta dall'avvocato Piero Franceschi;

Precisato che, ai sensi dell'articolo 194, primo comma, lettera e), Decreto Legislativo 267/2000, con deliberazione consiliare gli Enti Locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da “acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti dell'accertata utilità e arricchimento per l'Ente”;

Considerato pertanto che il pagamento da parte dell'Ente della somma di euro 11.527,80 a favore del legale rientra nella fattispecie di debito fuori bilancio di cui alla sopraccitata norma;

Rilevato che ai sensi dell'articolo 227 del Testo Unico Enti Locali si procederà ad inviare il rendiconto recante il debito fuori bilancio in argomento alla Sezione Enti Locali della Corte dei Conti;

Visto il Bilancio di previsione 2011, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 60 del 28/12/2010, immediatamente esecutiva;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale numero 184 del 31/12/2010, con la quale viene approvata la gestione provvisoria del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2011;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;

Acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 267 del 2000 i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

Preso atto dell'esposizione del Sindaco, Pili, e degli interventi dei consiglieri Zanda, Mura Antonio, Cossa e dei chiarimenti del Segretario generale, che si riportano nel verbale di seduta;

Dato atto che al momento della votazione risulta assente il consigliere Farris Elio;

Con n. 15 voti favorevoli, n. 1 voto contrario (Zanda) e n. 2 astenuti (Mura Antonio e Perra)

DELIBERA

Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, lettera e) D.lgs. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio di Euro 11.527,80 a favore dell' avv. Piero Franceschi, con studio in Cagliari, via Sonnino, 37;

Di prevedere che al finanziamento del debito fuori bilancio di cui sopra si faccia fronte mediante la imputazione al Capitolo 516 del bilancio per l'esercizio finanziario in corso;

Di inviare il presente atto alla procura della Corte dei conti e all'organo di revisione contabile.

Successivamente, su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 15 voti favorevoli, n. 1 voto contrario (Zanda) e n. 2 astenuti (Mura Antonio e Perra)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato D.Lgs. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 09/03/2011

IL RESPONSABILE

F.TO ANNA FRANCA PISANU

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 09/03/2011

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.TO MARIA LAURA SABA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO GIANCARLO ANGIONI	F.TO GIOVANNI MARIO BASOLU

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12/04/2011 per: ☐ a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **14/04/2011** al **29/04/2011** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000); ☒ a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);	La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 14/04/2011, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 29/04/2011 IL SEGRETARIO GENERALE F.TO GIOVANNI MARIO BASOLU

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, li 14-04-2011